

Unioni civili tra persone dello stesso sesso

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la **legge 20 maggio 2016 n. 76** (G.U. 21.5.2016 S.G. n. 118) riguardante la: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (di seguito solo: "legge").

Con decreti legislativi 19 gennaio 2017, n.ri 5, 6 e 7, in vigore dal giorno 11 febbraio 2017, emanati in attuazione dell'art.1, comma 28, della legge, sono state introdotte le modifiche all'ordinamento dello stato civile e alle altre norme di interesse per dare attuazione al nuovo istituto, superando così il regime provvisorio disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n.144.

Di seguito, senza pretesa di autorevolezza o completezza e con rinvio alla disciplina di legge per ogni necessaria integrazione, si forniscono alcune indicazioni generali sulle unioni civili e sulla procedura per costituirle.

Le **unioni civili tra persone dello stesso sesso** sono regolate dall'art. 1, commi dal n. 1 al n. 35, della legge:

- due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni;
- l'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Altra modalità di costituzione dell'unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

- Cause impeditive della costituzione dell'unione civile

Non è possibile costituire l'unione civile nel caso in cui sussista:

- a) per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- c) tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

- Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti hanno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

- Il cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

Agli effetti anagrafici (e per l'attribuzione, tra l'altro, del codice fiscale), la parte rimane comunque identificata dal cognome posseduto prima dell'unione civile.

- Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

- Diritto agli alimenti

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

- Diritti successori

Alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile che sia prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

- Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile. Per le richieste di scioglimento dell'unione civile si prega di prendere appuntamento al numero successivamente indicato.

- Chi ha contratto matrimonio all'estero

Il matrimonio contratto all'estero dal cittadino italiano con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Requisiti dei richiedenti

I due interessati devono essere maggiorenni e dello stesso sesso, entrambi/e con l'interesse a costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Modalità di richiesta

Gli interessati dovranno prenotare un appuntamento trasmettendo all'ufficio di stato civile apposita richiesta sul modulo predisposto (Allegato A); il modulo potrà essere consegnato a mano presso l'ufficio protocollo o, preferibilmente, inviato via *e-mail* all'indirizzo: protocollo@comune.chiusdino.siena.it.

L'eventuale ulteriore documentazione da presentare sarà indicata in seguito dall'ufficio.

Verrà quindi comunicata la data in cui gli interessati dovranno presentarsi presso la Casa comunale, in Chiusdino, P.za del Plebiscito, n.2, per rendere formale richiesta di costituzione dell'unione civile. Della richiesta è immediatamente redatto processo verbale da parte dell'ufficiale di stato civile, che invita quindi le parti a comparire davanti a sé in una data da concordare - e comunque non prima del compimento delle verifiche di cui si dirà - per rendere la dichiarazione di voler costituire un'unione civile.

Nei trenta giorni successivi è verificata la sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e l'assenza di cause impeditive.

Quando è accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.

Una volta che siano state completate con esito positivo dette verifiche, nel giorno stabilito, **le parti rendono personalmente e congiuntamente, davanti all'ufficiale di stato civile vestito con la fascia tricolore e alla presenza di due testimoni**, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile; della dichiarazione è formato apposito atto che, letto agli intervenuti, è sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale di stato civile e quindi iscritto nel registro delle unioni civili.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Sig. Rossano Pallini, ufficio di stato civile, al n.0577/751051 – e-mail: protocollo@comune.chiusdino.siena.it.

Allegati:

A) Modulo di richiesta per la costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso.